

Regolamento interno del corso di dottorato in Economia aziendale e management

D.R. n. 1197/2018 del 26 luglio 2018 - Emanazione

Parte I Disposizioni generali

Articolo 1 Il corso di dottorato

- 1. Il dottorato di ricerca in Economia aziendale e management si propone di sviluppare nei dottorandi spirito critico e attitudine alla ricerca scientifica nelle discipline economico-aziendali.
- 2. La lingua ufficiale del corso di dottorato è l'italiano. I seminari, i corsi, le verifiche intermedie, gli esami e la discussione della tesi di dottorato sono tenuti sia in italiano che in inglese.
- 3. Il dipartimento sede amministrativa del corso è il Dipartimento di Economia e management dell'Università di Pisa.
- 4. L'Università di Pisa promuove la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e, pertanto, nel presente Regolamento farà uso del genere maschile, da intendersi sempre riferito ad entrambi i sessi, solo per esigenze di semplicità e sinteticità.

Articolo 2 Organi del corso del dottorato

- 1. Sono organi del corso il Coordinatore e il Collegio dei docenti ai sensi della normativa vigente.
- 2. Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti indicati dall'art. 6 del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca dell'Università di Pisa appartenenti ai macro-settori coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato. La domanda di partecipazione è valutata dal Collegio dei docenti in base ai seguenti criteri:
 - per i docenti di università italiane in base al possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso. Il possesso del suddetto requisito sarà verificato dal Collegio dei docenti facendo riferimento alla normativa relativa all'accreditamento dei corsi di dottorato e agli indicatori previsti dall'ANVUR sulla qualificazione del Collegio dei docenti per l'accreditamento del corso di dottorato;
 - per i docenti di università straniere in base al possesso di una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato;

- per gli altri componenti del Collegio indicati nel Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca in base alla comprovata qualificazione nei macro-settori scientifico-disciplinari in cui si articola il corso di dottorato valutati in base al curriculum vitae del candidato.
- 3. Fanno, inoltre, parte del Collegio due rappresentanti eletti dagli iscritti e scelti tra i dottorandi del corso stesso.
- 4. Le riunioni del Collegio dei docenti si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Esse si possono svolgere anche per via telematica prevedendo la possibilità che uno o più dei componenti l'organo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione. La partecipazione a distanza avviene tramite strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale e il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti (es. teleconferenze, videoconferenze, chat).

Parte II Ammissione

Articolo 3 Ammissione

1. Ai sensi della normativa vigente, l'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica oppure secondo la procedura di ammissione in sovrannumero.

Articolo 4 Prove di ammissione

- 1. L'ammissione al corso di dottorato di ricerca in Economia aziendale e management avviene a seguito del superamento delle prove di ammissione che prevedono una valutazione del curriculum del candidato ed un colloquio di selezione.
- 2. Nella selezione, per curriculum e colloquio, il candidato può ottenere il punteggio massimo di cento punti, venti per il curriculum e ottanta per il colloquio (che comprende anche la valutazione della proposta di progetto di ricerca). E' stabilita la soglia minima di superamento di sessanta punti complessivi.
- 3. Il colloquio di selezione prevede anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.
- 4. Il bando deve prevedere la presentazione da parte del candidato, in sede di iscrizione al concorso, di un progetto di ricerca. Tale progetto deve essere illustrato in sede di colloquio.
- 5. Il colloquio ha lo scopo di accertare la preparazione di base del candidato, la sua attitudine alla ricerca in campo economico-aziendale (valutata anche sulla base del progetto presentato), l'apertura a svolgere esperienze all'estero e l'interesse all'approfondimento scientifico.
- 6. Il bando per l'ammissione al corso deve prevedere a corredo della domanda:
 - a) il curriculum vitae;
 - b) la copia di eventuali pubblicazioni;
 - c) la tesi di laurea magistrale o equipollente o, per i candidati che non abbiano ancora conseguito il titolo, una bozza della stessa;

- d) un elenco degli esami di profitto sostenuti durante la carriera universitaria con relativa votazione e il voto di laurea conseguito;
- e) il progetto di ricerca.

Il bando può prevedere, infine, la sottomissione di lettere di presentazione dei candidati ed eventuale ulteriore documentazione.

Articolo 5 Commissione esaminatrice

1. L'ammissione al corso di dottorato di ricerca in Economia aziendale e management è decisa da una commissione esaminatrice, nominata con Decreto Rettorale, su designazione deliberata dal Collegio dei docenti del dottorato, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente e dal Regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca.

Parte III Frequenza corsi di dottorato

Articolo 6 Supervisore

- 1. Il Collegio dei docenti nel corso del primo anno individua, per ciascun dottorando, almeno un supervisore, scientificamente qualificato sul tema oggetto del progetto di ricerca. Il Collegio dei docenti può altresì assegnare un ulteriore supervisore, che può essere individuato anche tra professori di ruolo e ricercatori non facenti parte del Collegio dei docenti, in conformità con quanto previsto dal Regolamento di Ateneo.
- 2. Le attività del supervisore sono definite dal Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca.
- 3. Qualora il dottorando o il docente di riferimento ne facciano motivata richiesta, il Collegio può sostituire il/i supervisore/i.

Articolo 7

Attività compatibili e incompatibili, diritti e doveri dei dottorandi

- 1. Le attività compatibili ed incompatibili sono definite dal Regolamento dell'Ateneo di Pisa sul dottorato di ricerca.
- 2. I dottorandi devono partecipare ai moduli didattici e alle altre attività previste come obbligatorie dal programma didattico.
- 3. Il dottorando deve trascorrere periodi di studio all'estero, di norma per un totale di almeno sei mesi, presso un'Università o altra istituzione di ricerca, finalizzati generalmente alla predisposizione della Tesi di dottorato. In casi particolari, il Collegio dei docenti può esonerare il dottorando da tale obbligo, motivando tale decisione e assegnando allo stesso differenti attività di ricerca. Un periodo di studio all'estero di diversa durata può essere definito in base a specifiche convenzioni.

- 4. Il Programma didattico si articola in aree e moduli didattici. Il Collegio dei docenti può prevedere l'organizzazione di prove di verifica per aree didattiche, comprendenti più moduli didattici.
- 5. Il dottorando non può partecipare alle prove di verifica di un'area didattica se non ha frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni in essa previste.
- 6. In caso di esito non positivo della prova di verifica, è consentito al dottorando di ripetere per una volta soltanto, una nuova prova relativa all'area didattica. Nel caso in cui il dottorando non superi la seconda prova, in sede di verifica delle attività formative di cui all'art. 8 si applica quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca dell'Ateneo di Pisa.
- 7. I dottorandi, che non hanno frequentato un'area didattica nella misura minima prevista, potranno essere ammessi alla frequenza e al sostenimento delle relative prove di verifica nell'anno accademico successivo. In alternativa, il Collegio dei docenti potrà decidere di affidare allo studente delle attività formative sostitutive con verifica obbligatoria dei risultati delle stesse. Nel caso in cui il dottorando non svolga le attività formative sostitutive o non superi la prova di verifica obbligatoria, in sede di verifica delle attività formative di cui all'art. 8 si applica quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca dell'Ateneo di Pisa.
- 8. Quando i rappresentanti dei dottorandi presentano motivata richiesta e, comunque, almeno una volta l'anno, il Collegio incontra i dottorandi per discutere dell'andamento dei corsi.
- 9. Il dottorando può frequentare seminari e convegni scientifici organizzati da università italiane o straniere, partecipando a scuole di metodologia organizzate dalle società scientifiche o da università italiane o estere, con pubblicazioni in libri o riviste scientifiche e svolgendo altre attività formative secondo le linee guida decise dal Collegio dei docenti e comunicate dal Coordinatore.
- 10. Il dottorando che intenda trascorrere un periodo di ricerca all'estero, di durata superiore ai quindici giorni, deve presentare una specifica richiesta di autorizzazione al Collegio, corredandola con un adeguato progetto di ricerca, controfirmato dal proprio supervisore, e con la lettera d'invito dell'istituzione presso la quale intende recarsi.
- 11. Il Collegio, ai fini dell'autorizzazione, può richiedere un colloquio di approfondimento con il dottorando che ha formulato la richiesta.
- 12. I periodi di ricerca all'estero non devono confliggere temporalmente con le attività didattiche obbligatorie e sono, di norma, autorizzati per i dottorandi iscritti al secondo o al terzo anno. I dottorandi del primo anno potranno comunque essere autorizzati a trascorrere un periodo di ricerca all'estero nel caso in cui vi siano particolari esigenze scientifiche o disposizioni e vincoli legati alla borsa di studio.
- 13. Per i diritti e doveri dei dottorandi non disciplinati nel presente articolo, si rinvia, inoltre, a quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca.

Articolo 8 Verifica delle attività formative

- 1. Il Collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno accademico e previa acquisizione del parere motivato del supervisore, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando, secondo le seguenti procedure:
 - verifica della frequenza di almeno l'ottanta per cento delle lezioni previste nell'anno accademico;

- verifica del superamento delle prove di verifica previste nell'anno accademico;
- analisi della relazione che i dottorandi devono presentare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, sull'attività svolta, nella quale indicano analiticamente i moduli didattici frequentati, la partecipazione a convegni scientifici, le eventuali pubblicazioni, le ulteriori attività svolte. La relazione di ciascun dottorando deve essere firmata, per approvazione, anche dal supervisore assegnato (da entrambi i supervisori, se il Collegio ne ha assegnati due).
- 2. Il programma didattico è comunicato ai dottorandi all'inizio dell'anno accademico. Eventuali variazioni e integrazioni del calendario didattico e delle altre attività formative sono comunicate ai dottorandi con congruo anticipo.

Parte IV Conseguimento titolo

Articolo 9 Esame finale

- 1. Le procedure per il rilascio del titolo di dottore di ricerca sono previste dalla normativa vigente.
- 2. Alla fine del secondo anno di corso ogni dottorando presenta al Collegio il suo progetto di Tesi. Prima della conclusione dell'ultimo anno di corso, i dottorandi presentano la richiesta di ammissione alla prova finale agli uffici amministrativi competenti.
- 3. Il Collegio delibera sull'eventuale trasmissione della tesi ai due valutatori contestualmente nominati secondo quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca.
- 4. Per la disciplina delle modalità di ammissione all'esame finale e il suo svolgimento si rinvia, inoltre, a quanto dettagliatamente stabilito dal Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca.
- 5. Come previsto dalla normativa vigente, fino alla discussione della tesi il dottorando è autorizzato a frequentare le strutture universitarie per l'espletamento di tutte le attività finalizzate al completamento della tesi.
- 6. Successivamente al conseguimento del titolo, al dottore di ricerca viene rilasciato, oltre al diploma, un documento, a firma del Coordinatore del corso, attestante le attività svolte durante il dottorato.

Articolo 10 Commissione esaminatrice

1. La commissione è composta secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Parte V Accordi e internazionalizzazione

Articolo 11 Convenzioni e consorzi

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello nazionale e internazionale, l'Università di Pisa può stipulare convenzioni e istituire consorzi, finalizzati anche a rilasciare un titolo multiplo o congiunto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 12 Dottorato in co-tutela

1. I dottorandi dell'Università di Pisa e di atenei esteri possono frequentare il dottorato in co-tutela per la realizzazione della tesi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle condizioni concordate nella convenzione.

Articolo 13 Doctor Europaeus

1. Su richiesta del dottorando, l'Ateneo può rilasciare la certificazione di *Doctor Europaeus/International Doctorate* qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

Parte VI Applicazione

Articolo 14 Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca, il presente Regolamento ed eventuali successive modifiche, sono proposte dal Collegio dei docenti, approvate dai Consigli di dipartimento, che concorrono alla istituzione del corso, e trasmesse all'Amministrazione centrale per la successiva approvazione da parte del Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa di Ateneo e alla normativa statale in quanto applicabile. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito web di ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.